



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Mutui della banca inefficaci se la firma è su un unico modulo

Autore: Redazione | 10/11/2014



*Condizioni generali nulle se la banca fa firmare al cliente un solo modulo con clausole vessatorie e non vessatorie: manca il requisito dell'approvazione separata delle condizioni più onerose.*

Sono inefficacie le condizioni generali di contratto richiamate dalla banca in un

contratto di finanziamento o di apertura del credito con il proprio cliente quando a quest'ultimo sia stato fatto firmare un unico modulo sul quale l'istituto di credito abbia assemblato sia le **clausole vessatorie** che quelle non. La particolare disciplina prevista dal nostro codice civile per le **clausole vessatorie** - quelle cioè che comportano un particolare onere a carico di chi le sottoscrive e non le ha redatte (tipica situazione che si verifica nei moduli di contratto prestampati dalla parte contrattualmente più forte come la banca) - è quella di richiedere una **apposita sottoscrizione**, in aggiunta alla firma posta a fine contratto **[1]**. E ciò perché la legge richiede che il consumatore prenda maggiore coscienza e consapevole visione di quelle che per lui possono essere delle condizioni svantaggiose impostegli dalla controparte.

L'interpretazione dei giudici ha poi chiarito come il richiamo, a fine contratto, delle clausole vessatorie - alle quali va apposta la seconda sottoscrizione - deve essere specifico, indicando ogni singola clausola, e non potendo essere generico o, peggio, confuso con le clausole non vessatorie.

**Per esempio:** sarebbe inefficace scrivere *“La parte dichiara di aver letto e compreso il significato degli articoli di cui al presente contratto numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ecc....”*. Al contrario bisognerà solo richiamare le clausole effettivamente vessatorie (per es.: *“La parte dichiara di aver letto e compreso il significato degli articoli di cui al presente contratto numero 3, 7, 10, ecc....”*). Nel primo caso, infatti, si finisce per fare confusione tra tutte le clausole - vessatorie e non - e il consumatore non avrebbe la possibilità di porre maggiore attenzione su quelle a lui pregiudizievoli.

Sulla scorta di tali principi, questa mattina il **Tribunale di Reggio Emilia [2]** ha chiarito che sbaglia la banca quando fa firmare al cliente un unico modulo, che contiene clausole vessatorie e clausole ordinarie: in questi casi, infatti, non è rispettato il requisito dell'**approvazione specifica** delle parti più onerose dell'accordo da parte del contraente debole, presupposto che richiede anche tecniche redazionali adeguate per i relativi modelli predisposti in modo unilaterale.

Insomma, il riferimento alle clausole vessatorie **non può essere generico**, perché priverebbe l'approvazione specifica, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto veramente vessatorio. Pertanto, affinché il cliente sia consapevole degli impegni che assume, non è sufficiente che vi sia soltanto l'approvazione specifica e separata, ma serve anche una **veste grafica congrua**, una tecnica redazionale idonea a richiamare l'attenzione della parte debole sul significato delle singole obbligazioni.

## **Note**

**[1]** Art. 1341 cod. civ. **[2]** Trib. Reggio Emilia ord. del 30.10.2014. *Autore immagine: 123rf com*